COPIA

COMUNE DI CAVALLERLEONE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.35

Oggetto:	**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 - Ricognizione partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazioni.**

L'anno **duemiladiciassette,** addì **diciannove,** del mese di **settembre**, alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BONGIOVANNI Giovanni	Sindaco	X	
SOLA Giovanni	Vice Sindaco		X
PERRI Angelo	Consigliere	X	
SQUILLACIOTI Giuseppe	Consigliere		X
CARELLA Enrico	Consigliere	X	
MARCHISIO Massimo	Consigliere	X	
MANASSERO Bruno	Consigliere	X	
PRATTICHIZZO Raffaele	Consigliere	X	
MOLA Sergio	Consigliere	X	
BONINO Francesco	Consigliere		X
TORTONE Mauro	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **BACCHETTA Dott. Carmelo Mario** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONGIOVANNI Giovanni** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P. entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
3) previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cavallerleone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Vista la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive che…" *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del Codice Civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 comma 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione*";

Rilevato inoltre che la Corte dei Conti dispone che "… *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in*

merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del Decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione";

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

Visto il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dal quale si evince l'esito negativo in quanto il Comune di Cavallerleone non detiene partecipazioni societarie ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;

Considerato che, ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Verificato che in base a quanto sopra non sussistono partecipazioni da alienare;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, Codice Civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice Civile;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria Deliberazione n. 22 del 27 aprile 2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n. **8 (otto**), contrari n. **0 (zero**), astenuti n. **0 (zero**), espressi per alzata di mano dai n. **8** Consiglieri presenti e n. **8** votanti;

D E L I B E R A

1) Di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, dalla quale risulta che non sussistono partecipazioni societarie.

2) Di dare atto, pertanto, che non sussistono partecipazioni da alienare.

3) Di incaricare i competenti uffici comunali dell'adozione degli atti conseguenti a quanto sopra deliberato.

4) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

5) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo.

6) Di disporre, altresì, che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

Successivamente con separata votazione che riporta il seguente risultato voti favorevoli n. **8 (otto**), contrari n. **0 (zero**), astenuti n. **0 (zero**), espressi per alzata di mano dai n. **8** Consiglieri presenti e n. **8** votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile sussistendo ragioni di urgenza motiva dall'adozione dei provvedimenti consequenziali ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 Art. 134 comma 4°.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: BONGIOVANNI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE **R.P. n° 312**

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 22-set-2017 al 07-ott-2017, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

Li, 22-set-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

[**X**] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

[ ] è divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Li 20-set-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

PARERE	TESTO	DATA	IL RESPONSABILE
Regolarità tecnica	Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. 267/00 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo della proposta di deliberazione indicata in oggetto.	13/09/2017	F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario
Regolarità tecnica Segretario	Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. 267/00 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo della proposta di deliberazione indicata in oggetto.	13/09/2017	F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

E' stata comunicata, con lettera n. **20** in data **22-set-2017** ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, 22-set-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
BACCHETTA Dott. Carmelo Mario